

Numero della proposta

102

CAMERA DEI DEPUTATI

Sepbione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. luglio 1863.
dal Ministro Della Guerra

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore

Dica

Adottata nella tornata del 1. Agosto 1863.

Rely? delle Comuni, non avendo
per le cause del progetto di legge
relative alla competenza di tribunale
militare

Signor
Milano
La Commissione incaricata da
università di progetto di legge
intitolata dal Ministro della Guerra,
e dopo l'approvazione del Consiglio dei
Regni, intorno la competenza dei
tribunali militari e del Consiglio
di guerra marittima, mi sono di
sentito che la sua è stata presa
che unanimemente proposta l'ap-
plicazione.

È stata una voce fra i Comuni assai
presenti alla Commissione espresso il voto
del proprio Ufficio per lo stesso di que-
sto tipo, rimandando che in ogni caso
si riconoscesse come cosa di giuris di
spiegazioni legislative richieste dalla mem-
oria di tempo e d'un modo innanzitutto per
causa.

Le maggioranza fra delle nostre Comuni
sarebbe considerato cosa bisogna supporre per

affinare la nazionale indipendenza e della
sua sollecitudine un simile fatto e ne
messo che può fare ripetere.

Ora che i nostri di militare alla linea
nella nostra guida instaurarsi nel
talune provincie, nello di prefissi-militari
ni di nominati dell'Unità Miliziana, si met-
tiamo qui D'igiò:

che l'Unità di tribunali ordinari
appartenuti d'affari, debba necessaria-
mente procedere nella punizione con
giusta lenità, d'onde le conseguenze che
il giudice delle ingiurie ammesso
tico al giudizio non ha temerariate
postulato.

Ora è indispensabile che colto i' punto
debba far parte del governo nostro corrente
non sieno anticipatamente determinati
con le lunghe somme d'indennità, ma
sollecitamente giustificati possono fare emenda-
re. D'una folla spese involontarie.

Avvocato da
Dilegge il progetto di legge concernente
l'approssimazione delle penali istituzioni
contro i militari e coloro che abbiano
fatto capo al moto di militari, ed
è limitata a soli due anni, intendendo per
tal modo una deviazione puramente
temporanea alle regole della competenza
ordinaria.

La Commissione propone appena
di approvarlo, come fin d'ora approssimativa,
l'approssimazione del progetto di ley

Giuseppe Sica

N° 102.A

Religious

De Bonis Giorgini Genadelle
Leopardi Oliva Sanguinetto
Lauri Pica Vayssi Guiso

Tirata nel 28 luglio 1865.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

DE DONNO, GIORGINI, ZANADELLI, LEOPARDI, OLIVA,
SANGUINETTI, CAVOUR, PICA, VEGEZZI ZAVERIO

sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato alla Camera
dal ministro della guerra
nella tornata del 17 luglio 1863.

Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra
marittimi per reati di renitenza alla leva.

Tornata del 27 luglio 1863.

SIGNORI! — La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal ministro della guerra, e già approvato dal Senato del regno, intorno la competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittima nei reati di renitenza alla leva, è stata pressochè unanime nel proporvene l'approvazione.

Invero uno solo fra i commissari presenti alla discussione espresse il voto del proprio ufficio per il rifiuto di questa legge, dimandando che in ogni caso la si riconoscesse come una di quelle disposizioni legislative richieste dalla necessità dei tempi e d'un'indole meramente precaria.

La maggioranza però della vostra Commissione considerò esser bisogno supremo, per assicurare la na-

(102-A)

zionale indipendenza, costituire sollecitamente un esercito forte e numeroso che possa farla rispettare.

Osservò che i reati di renitenza alla leva sia per la novità di questa istituzione in talune provincie, sia per le perfide instigazioni de' nemici dell'unità italiana, sono pur troppo numerosi.

Che d'altronde i tribunali ordinari già sopraccarichi d'affari debbono necessariamente procedere nella punizione con non piccola lentezza, d'onde le conseguenze che il periodo dell'imprigionamento preventivo al giudizio rimane lungamente protratto.

Ora è indispensabile che coloro i quali debbono far parte del glorioso nostro esercito non sieno anticipatamente demoralizzati con la lunga permanenza in un carcere, ma, sollecitamente giudicati, possano fare ammenda di un fallo spesso involontario.

Arroge che il progetto di legge non contiene veruno aggravamento alle pene stabilite contro i renitenti o coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza, ed è limitato a soli due anni, essendo per tal modo una deviazione puramente temporanea alle regole della competenza ordinaria.

La Commissione per questa ragione vi propone, come fin da principio accennava, l'approvazione del progetto di legge.

PICA, relatore.

REGISTRAZIONE PER AGGIORNAMENTO

35

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella tornata del 16 luglio 1863.~~

Art. 1.

È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare.

Art. 3.

La presente legge ha effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Atto 17 luglio 1863.

*Il presidente del Senato
Scorza*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Identico al qui contro.

Art. 3:

L'approvazione della legge in data del 27. luglio 1862, relativa alle dispesizioni militari è prorogata per fino al 1° agosto 1864.

Art. 4:

Le dispesizioni stabilite negli art. 1° e 2° dell'attuale legge hanno effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.
Sono tolte le dispesizioni alla medesima contrarie.

Approvato nella Tornata del 5° agosto 1863.

Fedato

R. Signorini

Il reato di革命aria si andò in questi ultimi tempi svolgendo con tanta frequenza insurrezioni nelle Province del Sud, che ove non venisse posto a tale infrazione un pronto difensore risarcire, non potrebbe a meno di risultare l'ordinamento e la prorogazione dell'Esercito.

Il governo vide arrivare al modo più opposto per impedire il male che si presentava, prese ad investigare le cause. Debbe riconoscere come non ultima fra esse sia la simpatia con cui i Giudici Tribunali Ordinari, per l'immenso male di appurarsi i verbi che generali fra cui questi si trovano d'altro. Di sopravvissuti, provarono tali reati spesso giudicati e negati.

Cioè portò, e ritenuto che prima delle fugge il 20 Marzo 1871 sul Acciustamento dell'Esercito, non si ebbe, non si tenne il supplizio inconsimilabile da che i reati di cui si tratta sono di allora indistintamente soggetti alla giurisdizione militare, con una procedura semplice e rapida si minacciano i definiti reati i reattivi giudizi; il governo del Re mette

quindi fiducia che sara riservata ad un più
severo sistema. Di penaltà per far uscire la
renitenza, presso eventualità ottenerà il Divinito
scopo sol proponendo la scherza. Dei quattro

Negli stessi abbiemo l'ouore di proporre
l'ordine. Del che un progetto Di legge già stato
approvato. Del tutto un cui la cognizione Da
quei reati viene restituita all' Autorità Giudiziaria
militare in quale non venga attribuita
così varietà di reati come la Magistratura
fiscale, e in grado Di condurre a termine le cause
con la prontezza richiesta.

Quattromila. Di un'infrazione che ha la
massima importanza siccome quella che ferisce
l'onesto e ne compromette lo stesso esistenza,
e fa per se manifestare l'ingenuità con cui imposta.
Di andarvi ad agire e sia approvato il
progetto Di legge ad un tal fine proposto.

N° 102.

Progetto di legge approvato dal
Senato presentato alla Camera dal
Ministro della Guerra / della Marina /

Comitato dei Tribunali militari
e dei Consigli di Guerra mantenuti
per corte d'assise alle Com-

mittuta del 17 luglio 1865.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 17 luglio 1863.

Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi per reati di renitenza alla leva.

SIGNORE! — Il reato di renitenza si andò in questi ultimi tempi ripetendo con tanta frequenza, massime in alcune provincie del regno, che, ove non venisse posto a tale infrazione un pronto ed efficace riparo, non potrebbe a meno di risentirsene l'ordinamento e la prosperità dell'esercito.

Il Governo, onde avvisare al modo più opportuno per impedire il male che si deplora, prese ad investigarne le cause, ed ebbe a riconoscere come non ultima fra esse sia la lentezza con cui dai tribunali ordinari, per l'immenso mole di affari si civili che penali da cui questi si trovano d'altronde sovraccarichi, possano tali reati essere giudicati e repressi.

Ciò posto, e ritenuto che prima della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, non si ebbe mai a lamentare il segnalato inconveniente, da che i reati di cui si tratta essendo allora indistintamente soggetti alla giurisdizione militare con una procedura semplice

(102)

e pronta si iniziavano e definivano i relativi giudizi, il Governo del Re nutre quindi fiducia che, senza ricorrere ad un più severo sistema di penalità per far cessare la remissione, possa egualmente ottenersi il divisoato scopo col procurare la celerità dei giudizi.

A questo fine abbiamo l'onore di proporvi d'ordine del Re un progetto di legge già stato approvato dal Senato con cui la cognizione di quei reati vien restituita all'autorità giudiziaria militare, la quale, non avendo attribuzioni così svariate ed ampie come la magistratura civile, è in grado di condurre a termine le cause con la prontezza richiesta.

Trattandosi di un'infrazione che ha la massima importanza, siccome quella che ferisce l'esercito e ne compromette la stessa esistenza, si fa per sè manifesta l'urgenza con cui importa di andarvi al riparo, e sia approvato il progetto di legge ad un tal fine propostovi.

PROGETTO DI LEGGE

(102)

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 16 luglio 1863.

Art. 1.

È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Addì 17 luglio 1863.

*Il presidente del Senato
SCLOPIS.*

SESSIONE 1863

PP 102

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
presentato dal ministro della guerra
(DELLA ROVERE)

nella tornata del 17 luglio 1863.

Competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi per reati di renitenza alla leva.

SIGNORI! — Il reato di renitenza si andò in questi ultimi tempi ripetendo con tanta frequenza, massime in alcune provincie del regno che, ove non venisse posto a tale infrazione un pronto ed efficace riparo, non potrebbe a meno di risentirsene l'ordinamento e la prosperità dell'esercito.

Il Governo, onde avvisare al modo più opportuno per impedire il male che si deplora, prese ad investigarne le cause, ed ebbe a riconoscere come non ultima fra esse sia la lentezza con cui dai tribunali ordinari, per l'immensa mole di affari si civili che penali da cui questi si trovano d'altronde sovraccarichi, possano tali reati essere giudicati e repressi.

Ciò posto, e ritenuto che prima della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, non si ebbe mai a lamentare il segnalato inconveniente, da che i reati di cui si tratta essendo allora indistintamente soggetti alla giurisdizione militare con una procedura semplice

e pronta si iniziavano e definivano i relativi giudizi, il Governo del Re nutre quindi fiducia che, senza ricorrere ad un più severo sistema di penalità per far cessare la renitenza, possa egualmente ottenersi il diviso scopo col procurare la celerità dei giudizi.

A questo fine abbiamo l'onore di proporvi d'ordine del Re un progetto di legge già stato approvato dal Senato con cui la cognizione di quei reati vien restituita all'autorità giudiziaria militare, la quale, non avendo attribuzioni così svariate ed ampie come la magistratura civile, è in grado di condurre a termine le cause con la prontezza richiesta.

Trattandosi di un'infrazione che ha la massima importanza, siccome quella che ferisce l'esercito e ne compromette la stessa esistenza, si fa per sé manifesta l'urgenza con cui importa di andarvi al riparo, e sia approvato il progetto di legge ad un tal fine proposto.

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella tornata del 16 luglio 1863.

Art. 1.

È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'annata di terra.

La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie.

Addi 17 luglio 1863.

*Il presidente del Senato.
SCLOPIS.*

Torino 29 ore una

La Commissione radunatasi nominato a Presidente il deputato Cavour e segretario il deputato Danardelli, passo ad indicare fra i Commissari il mandato ricevuto dagli Uffici.

Il deputato De-Bonno riferì avergli dato l'Ufficio mandato di fiducia con facoltà d'approntare la legge.
Il deputato Guglielmi espone come il 2º Ufficio abbia dichiarato di approntare la legge per la stretta colleganza che avrà fra i reati di disubigenza e quelli di disegno che furono fatti appoggiati alla giurisdizione militare.

Il dep. Danardelli partecipa come il 3º Ufficio non avesse la legge non volendo estendere le giurisdizioni militari eccezionali estendendo alle altre circoscrizioni. Dopo avere l'anno scorso istituito per compito dei reati di disubigenza, subordinatamente poi l'Ufficio desidera che ora la Commissione accetti la legge dica nella relazione che l'aveva voluto per evitare di provvedere.

Il dep. Guglielmi Commissario del 1º Ufficio è a favore.

Il dep. Oliva Commissario del 5º Ufficio dichiara d'aver ricevuto mandato di accettare la legge.

Il dep. Langherelli Commissario del 6º Ufficio è a favore.

Il dep. Cavour dichiara di aver ricevuto mandato di fiducia dall'Ufficio 9º. Egli seppe però in che venale alle giurisdizioni militari poter accettare la legge per sua carattere di provvisorio.

Il deputato Sica fa osservazioni conformi a quelle del deputato Cavour avendo anch'egli ricevuto mandato di fiducia dall'Ufficio 8º.

Il deputato Favero Vezzetti partecipa che la legge nell'Ufficio 9º fu approvata in prefazione vedendo che a poco a poco si vanno estendendo le leggi eccezionali, ma che pure per le circostanze attuali eccezionali e in via provvisoria decide subito.

Possia vedere comunicato all'Ufficio una lettera del presidente della Camera colla quale assicura che il Ministro della Guerra determinò sia aggiunto alla legge un articolo per quale si protettasse al 1° agosto 1864 l'approvazione della legge 25 luglio 1862 relativa alle distruzioni militari.

~~la Commissione~~, mentre a grande maggioranza trova
una costituzionalità che si faccia una legge in cui si sottopongono
alla giurisdizione militare i reati di resistenza perché l'attacco
si esercita negli Stati e quella giurisdizione i reati di distruzione, trova
però d'accordo che la Commissione non può disappartener
ritrovandosi l'articolo suggerito dal ministro in una legge
nuova e diventa che non è fatta negli Uffici e nulla
spiega la Commissione non riceve alcun mandato
dopo di che metta ai voti l'approvazione della legge
5 commissari l'approvano, un altro l'approva solo sotto le
condizioni che venga mantenuta la giurisdizione militare
anche per reati di semplicità, un altro la respinge
In seguito si ricevuta in relatore il deputato
Fico

19

Sessione Parlamentare 1863.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 16 Luglio 1863

OGGETTO

Competenza dei Tribunali militari e dei Consigli di Guerra marittimi per reati di resistenza alla leva

Articolo 1.

E' Revoluta ai Tribunali Militari la cognizione dei reati di resistenza alla leva per l'armata di terra.

La resistenza alla leva di mare appartiene alla Giurisdizione dei Consigli di Guerra marittimi.

Articolo 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei Tribunali Militari e dei Consigli di Guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di resistenza in alcun modo espresso nell'articolo 178. della legge 20 Marzo 1854. sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135. della legge 28 luglio 1862. sulla leva di mare.

Articolo 3.

La presente legge avrà effetto per
anni due dal giorno in cui verrà posta in
esecuzione;

Sono sospese le Differenze alla
medesima contrarie

Addi 17 Luglio 1863.

P. Presidente Del Senato
Scorj